LA TUTELA CAUTELARE DELLA VITTIMA DI VIOLENZA

A CURA DI **AVV. STELLA ROMANO**, AVVOCATO PENALISTA E DOTTORE EUROPEO DI RICERCA IN DIRITTO COSTITUZIONALE, DOCENTE DEL MASTER IN GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E DIRITTI UMANI UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

La vittima quale «quartum periculum»

- Nel corso degli anni, **il legislatore ha predisposto diverse forme di tutela cautelare della persona offesa da reati riconducibili alla violenza di genere e più nello specifico alla violenza domestica, tanto da indurre parte della dottrina ad affermare, in maniera ottimistica, che la vittima costituisce <u>un quarto periculum da prendere in considerazione nella valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e nella ponderazione della misura più adeguata ed efficace da adottare rispetto al caso concreto.</u>**

Le misure protettive a tutela della vittima di violenza

Le misure cautelari

- a) Art. 282-bis e 282-ter c.p.p., rispettivamente «Allontanamento dalla casa familiare» e «Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa»
- b) Art. 384 bis c.p.p. «allontanamento d'urgenza dalla casa familiare»
- c) Art. 387 c.p. «violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa»

La tutela preventiva

Il d.l. n. 93 del 2013, convertito nella l. n. 119 del 2013, che all'art. 3, rubricato «Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica», aveva esteso l'applicabilità dell'ammonimento del questore, misura che poteva all'epoca già essere inflitta nei confronti dell'indiziato del delitto di atti persecutori (in virtù di quanto previsto dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 1131, convertito nella l. n. 38 del 2009), anche a talune fattispecie comprese nell'alveo della violenza domestica.

Le misure di prevenzione

La novella apportata dalla l. n. 69 del 2019 all'art. 4, co. 1, lett. i-ter), del d.lgs. n. 159 del 2011, che attualmente prevede che anche i soggetti indiziati del reato di cui all'art. 572 c.p., ossia, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, potranno essere destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Le misure cautelari

- Art. 282 bis e 282 ter c.p.p.: «Allontanamento dalla casa familiare» e «Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa».
- Due misure cautelari ad hoc applicabili laddove «vi siano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica e psichica della persona offesa» legata da rapporti di coniugio, di parentela, di convivenza o comunque affettivi, presenti o passati, alla persona accusata e la cui portata è stata estesa progressivamente sino a comprendervi con la l. n. 119 del 2013 le ipotesi di lesioni procedibili d'ufficio o comunque aggravate.

Le misure cautelari. Protezione di tipo economico.

- • Allo scopo di offrire una tutela anche di tipo economico alla persona offesa è peraltro previsto ex art. 282-bis c.p.p. che il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, in conseguenza della misura cautelare disposta, rimangano prive dei necessari mezzi di sostentamento. Nel determinare l'importo dell'assegno si tiene conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato ed è possibile ordinare, se necessario, che l'assegno venga versato direttamente al beneficiario dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante.

Le misure cautelari

- La Legge n. 119 del 2013 ha introdotto l'art. **384 bis c.p.p.** "Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare": misura precautelare in considerazione della sua inclusione nell'ambito del titolo VI del libro V del codice di rito, dedicato all'arresto in flagranza ed al fermo, e della fisionomia stessa del nuovo istituto.
- Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate **ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.** La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

Le misure cautelari

- L'art. 4 della legge n. 69 del 2019 ha introdotto l'art. 387-bis c.p., rubricato «Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa»: "chiunque essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Le misure cautelari

- L'art. 4 della legge n. 69 del 2019 ha introdotto l'art. **387-bis c.p.**, rubricato «Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa»: "chiunque essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
- Attuazione all'art. 53 della Convenzione di Istanbul, nella parte in cui dispone che la violazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima ad opera del destinatario deve essere sanzionata penalmente o comunque deve dare luogo a «sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive

Le misure cautelari

- La disposizione di cui all'art. 384 bis c.p. sembra colmare una lacuna nel panorama sanzionatorio a tutela della incolumità individuale della vittima considerato che, sino alla introduzione della nuova norma, colui che avesse violato i provvedimenti cautelari di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. **sarebbe stato sottoposto soltanto ad una più severa misura cautelare, mentre non avrebbe subito alcuna conseguenza da una eventuale violazione dell'ordine di cui all'art. 384-bis c.p.p.**

Gli obblighi di comunicazione alla persona offesa

- INCISIONE SULL'ART. 299 C.P.P. DA PARTE DEL D.L. N. 93 DEL 2013 E DELLA LEGGE 69 DEL 2019
- **Articolo 299 c.p.p.**
- I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. 3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [c.p.p. 294] o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari [c.p.p. 406] o dell'assunzione di incidente probatorio [c.p.p. 392] ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio [c.p. 418-433].

GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA PERSONA OFFESA

- Si è inoltre introdotto il co. 1-bis all'art. 90-ter c.p.p., decretando l'obbligo di comunicazione dell'evasione, della scarcerazione e della cessazione della misura di sicurezza detentiva alla persona offesa ed al suo difensore, qualora nominato, nei casi di procedimenti per reati riconducibili alla violenza di genere (atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, …), ed ha previsto l'obbligo per il giudice penale, laddove risultino pendenti procedimenti civili di separazione dei coniugi o procedimenti relativi a figli minorenni o alla responsabilità genitoriale, di trasmettere senza ritardo al giudice civile copia dei provvedimenti adottati in relazione a procedimenti penali per delitti di violenza domestica o di genere (ordinanze dispositive, sostitutive e di revoca di misure cautelari personali, avviso di conclusione indagini, provvedimento di archiviazione e sentenze).

La tutela preventiva

- Un primo intervento legislativo in ambito preventivo è stato attuato attraverso il d.l. n. 93 del 2013, convertito nella l. n. 119 del 2013, che all'art. 3, rubricato «Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica», aveva esteso l'applicabilità dell'ammonimento del questore, misura che poteva all'epoca già essere inflitta nei confronti dell'indiziato del delitto di atti persecutori (in virtù di quanto previsto dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 1131, convertito nella l. n. 38 del 2009), anche a talune fattispecie comprese nell'alveo della violenza domestica.
- Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale.

Il procedimento di ammonimento nei casi di violenza domestica

- **Si sottolinea come l'attivazione dell'ammonimento per violenza domestica prescinda dalla volontà della vittima a differenza di quanto previsto per le ipotesi di stalking di cui all'art. 8 della l. n. 38 del 2009.**

- Nelle fattispecie di atti persecutori infatti **è la persona offesa che può chiedere l'adozione dell'ammonimento in alternativa alla denuncia querela, nel caso di violenza domestica, invece, la procedura si attiva d'ufficio su segnalazione, che il più delle volte proviene dai presidi sanitari. Peraltro, il coinvolgimento di questi ultimi appare comunque necessario dal momento che per emettere il provvedimento di ammonimento il questore dovrà accertare la fondatezza e l'entità delle lesioni, richiedendo la norma una prognosi non superiore ai venti giorni rispetto alla tipologia delle lesioni, e siffatto accertamento presuppone inevitabilmente l'intervento di personale medico, intervento che evidentemente non può aver luogo senza la collaborazione della vittima**.
- L'ammonimento in casi di violenza domestica viene notificato all'autore della condotta violenta il quale è avvisato del fatto che è stato segnalato un episodio di violenza domestica e che la questura ha aperto un procedimento, tutto ciò senza valutazioni in ordine alla sicurezza della vittima che talvolta convive ancora con il destinatario della misura, a differenza delle ipotesi di comunicazione dell'ammonimento per i casi di stalking ove generalmente si ha una situazione in cui l'autore della violenza non vive con la persona offesa.

Le misure di prevenzione

- La novella apportata dalla l. n. 69 del 2019 all'art. 4, co. 1, lett. i-ter), del d.lgs. n. 159 del 2011, che attualmente prevede che anche i soggetti indiziati del reato di cui all'art. 572 c.p., ossia, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, potranno essere destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali, ivi compreso l'obbligo di soggiorno in un determinato comune o il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in uno o più regioni.

De iure condendo: Disegno di legge S2530

- estende l'applicabilità dell'ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono inoltre aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito;
- prevede la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico. Nel disporre la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice deve prevedere l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo elettroniche. Stessa misura si prevede nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- interviene sul Codice antimafia estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica;

De iure condendo: Disegno di legge S2530

- introduce l'obbligo di arresto in flagranza dell'indagato in caso di violazione degli ordini di protezione adottati in sede civile;
- prevede che nei procedimenti per i reati di violenza di genere e domestica, l'estinzione o la revoca delle misure cautelari coercitive nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione e al prefetto ai fini dell'eventuale adozione, di misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa;
- prevede la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza (in cui l'arresto è obbligatorio), non oltre quarantotto ore dal fatto di reato e serve a consentire l'arresto anche se il soggetto, al momento di arrivo delle forze dell'ordine, si è allontanato